



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA  
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: [segreteria@figccrer.it](mailto:segreteria@figccrer.it)

### **DILETTANTI**

## **Stagione Sportiva 2019/2020**

### **Comunicato Ufficiale N°36 del 26/03/2020**

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si allegano al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):

##### **CIRCOLARE N. 48 LND del 18.03.2020**

proroga chiusura delle sedi della Lega Nazionale Dilettanti fino al 28 Marzo 2020

##### **CIRCOLARE N. 49 LND del 18.03.2020**

Circolare n. 6 Studi tributari - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

##### **CIRCOLARE N. 50 LND del 26.03.2020**

Circolare n. 7 Studi Tributari - D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Sospensione delle attività produttive – Ulteriori chiarimenti in merito alla normativa sul "coronavirus"

## 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

#### RIUNIONE DEL 9 MARZO 2020

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e FOSCHINI (Componenti) con l'assistenza del Sig. Cavallini (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

#### CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

**Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. G.S. PIOPPA**

**Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Mattia Cappelli**

**Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020**

**Gara: Pioppa Gattolino / Bagno di Romagna del 23.02.2020**

La Società ASD G.S. Pioppa reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare che ritiene di gravità eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal proprio tesserato. Secondo la ricorrente il giocatore Cappelli avrebbe semplicemente reagito a un comportamento antisportivo di alcuni componenti della squadra avversaria strappando il pallone dalle mani di uno di essi, che ne ritardava intenzionalmente la restituzione, e venendo a diverbio con altri calciatori e dirigenti del Bagno Romagna. La società Pioppa non trova giusto che l'arbitro abbia preso provvedimenti solo nei confronti del suddetto proprio calciatore e non anche a danno degli avversari e chiede che la squalifica inflitta al Cappelli sia ridotta.

La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all'odierna riunione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale non ravvisa alcun motivo per poter accogliere le doglianze della reclamante che ritiene infondate ed ingiustificate, atteso che l'interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo appare del tutto corretta, così come risulta condivisibile l'entità del conseguente provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Mattia Cappelli della società Pioppa.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. G.S. Pioppa e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mattia Cappelli dal Giudice sportivo di Forlì-Cesena.**

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD G.S. PIOPPA

**Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. RIMINI UNITED B.S.G.**

**Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Roberto Bastoni**

**Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 33 del 27.02.2020**

**Gara: Rimini United / Corpòlo del 23.02.2020**

La società ASD Rimini United BSG ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo sproporzionato in relazione ai fatti realmente accaduti. Rileva la ricorrente che la condotta del proprio calciatore Bastoni non è stata violenta, ma sempre e solo verbale, e adduce, quali circostanze attenuanti a favore del proprio tesserato, sia gli insulti indirizzatigli dai sostenitori della squadra avversaria sia un grave lutto che lo avrebbe colpito nei giorni precedenti la gara. Per i motivi che precedono, la società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica.

La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all'odierna riunione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello rileva che il ricorso della società ASD Rimini United BSG non può essere esaminato in quanto presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d'inammissibilità dall'articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha depositato il preannuncio di reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Rimini United B.S.G. dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l'impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di Rimini nei confronti del calciatore Roberto Bastoni.**

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD Rimini United BSG

#### **CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C2**

**Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. ERBA 14 CALCIO A 5**

**Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Taddeo**

**Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020**

**Gara: Erba 14 Calcio a 5 / Solaris Viserba Futsal del 22.02.2020**

La società ASD Erba 14 Calcio a 5 ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare contestandone le motivazioni. Secondo la reclamante il calciatore Manuel Taddeo, una volta espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni, avrebbe accettato la decisione dell'arbitro senza protestare e non avrebbe intenzionalmente ritardato l'uscita dal campo.

La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all'odierna riunione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente non trova conferma nel rapporto arbitrale che a fini disciplinari costituisce piena prova circa il comportamento tenuto da tesserati durante le manifestazioni sportive.

Ritiene inoltre questa Corte che il Giudice sportivo abbia dato un'interpretazione corretta agli atti ufficiali e abbia determinato l'entità dell'impugnato provvedimento disciplinare in misura del tutto condivisibile.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD ERBA 14 CALCIO A 5 e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Taddeo dal Giudice sportivo del CRER.**

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD ERBA 14 CALCIO A 5

### 3. ALLEGATI

- **CIRCOLARE N. 48 LND del 18.03.2020**  
proroga chiusura delle sedi della Lega Nazionale Dilettanti fino al 28 Marzo 2020
- **CIRCOLARE N. 49 LND del 18.03.2020**  
Circolare n. 6 Studi tributari - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **CIRCOLARE N. 50 LND del 26.03.2020**  
Circolare n. 7 Studi Tributari - D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Sospensione delle attività produttive – Ulteriori chiarimenti in merito alla normativa sul "coronavirus"

**Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 26/03/2020.**

**Il Segretario  
(Sara Bottarelli)**

**Il Presidente  
(Paolo Braiati)**